



# Comune di Grotte

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)





## DELIBERAZIONE ORIGINALE /COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 116 DI REG. 8 - 11 - 2019

ANNO 2019

**OGGETTO: Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento fra il Comune di Grotte e l'Università degli Studi di Messina.**

L'anno duemiladiciannove addì 8 del mese di novembre alle ore 10.15 nel Comune di Grotte, nell'Ufficio Municipale del Sindaco, in seguito a regolare convocazione si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

PROVVIDENZA ALFONSO	SINDACO	
TODARO ANNAMARIA	VICE SINDACO	
CALTAGIRONE ANTONINO	ASSESSORE	
CIPOLLA ZINA MARIA	ASSESSORE	
AGNELLO VINCENZO	ASSESSORE	

Assente l'Assessore \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Assume la Presidenza il Sindaco **Alfonso Provvidenza** il quale constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale **Laura Eleonora Lo Iacono**.

**Proposta di deliberazione di Giunta Comunale: Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento fra il Comune di Grotte e l'Università degli Studi di Messina.**

**VISTA** la Legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni in materia di "tirocini formativi e di orientamento", all'art. 18 prevede la possibilità per i datori di lavoro, sia pubblici che privati, di stipulare apposite convenzioni al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stage;

**CONSIDERATO** l'Ente Locale quale soggetto datoriale, alla pari di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, può accettare di ospitare presso le proprie strutture, nei limiti delle disponibilità di risorse strumentali ed umane all'uopo necessarie e senza pregiudizio per l'ordinario funzionamento dell'Ente, l'espletamento di attività di tirocinio e stage ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, al fine di favorire esperienze di conoscenza e di confronto tra la scuola e il mondo del lavoro;

**DATO ATTO** che l'Università degli Studi di Messina promuove tirocini di formazione ed orientamento conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e relativo regolamento di attuazione di cui al D.M. 25/03/1998, n. 142, recante norme di attuazione sui tirocini formativi e di orientamento;

**PRESO ATTO** che la precedente convenzione approvata con Delibera di Giunta n. 5 del 07/02/2012 cessa i suoi effetti di legge;

**RITENUTO** opportuno contribuire a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi agevolando le scelte professionali dei giovani attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e pertanto accogliere le richieste avanzate da alcuni giovani residenti studenti universitari presso l'Università degli Studi di Messina e a tal fine di approvare la relativa convenzione;

**RITENUTO** favorevole, altresì, al fine di assolvere ai propri compiti istituzionali, avvalersi del contributo di studenti universitari tirocinanti;

**VISTO** lo schema di convenzione predisposto dall'Università degli Studi di Messina alla presente proposta di cui è parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che gli effetti della convenzione oggetto della proposta non comporteranno oneri a carico dell'Ente, incluse le coperture assicurative previste per legge contro infortuni e responsabilità civile per gli studenti stagisti in quanto:

- il tirocinio proposto non costituisce rapporto di lavoro, ai sensi della legge 18 comma I lettera d) della legge 196/1997, riveste uno scopo esclusivamente formativo e non comporta l'erogazione di compensi a carico dell'Amministrazione Comunale di Grotte;
- la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché la responsabilità civile in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinante è a carico del soggetto promotore (art. 4 della convenzione);

**DATO ATTO** che gli studenti tirocinanti saranno assistiti da un tutor designato dal soggetto promotore, che, in veste di responsabile didattico-organizzativo verificherà il raggiungimento degli obiettivi, mentre spetterà al Comune designare un tutor aziendale che seguirà gli studenti stagisti nel loro percorso di formazione e di orientamento secondo il progetto predisposto dall'Ente promotore;

**RICHIAMATO** l'art. 18 della legge 196/1997 e il Decreto n. 142/1998 contenente il regolamento di attuazione, istitutivi dei tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare la conoscenza del mondo del lavoro;

**PRESO ATTO** che il tirocinio formativo, ai sensi delle leggi sopra richiamate non si configura come rapporto di lavoro bensì come esperienza di formazione;

**VISTI:**

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- la L.R. n.30/2000;
- le Leggi 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale di questo Ente;
- l'Ordinamento degli EE.LL. vigente in Sicilia;

#### P R O P O N E

1. Approvare l'allegato schema di convenzione disciplinante i termini del rapporto tra i due Enti ai fini dello svolgimento della predetta attività di stage formativo di studenti universitari.
2. Di autorizzare la stipula e la sottoscrizione della convenzione fra l'Università degli Studi di Messina ed il Comune di Grotte.
3. Dare atto che la convenzione che si approva ha la durata di tre anni a decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata, mediante accordo espresso tra le parti (art. 5 della convenzione), e che le stesse si impegnano a programmare e realizzare un percorso formativo e di orientamento in giorni e per un numero di ore e di studenti da concordare, attraverso un progetto di Alternanza Scuola Lavoro concordato dai rispettivi tutors come risultanti dal registro delle presenze e secondo le modalità e i modelli indicate dal MIUR.
4. Dare atto che la presente convenzione sostituisce la precedente avente medesimo oggetto approvata con Delibera di Giunta n. 5 del 07/02/2012 che cessa pertanto di produrre effetti legali.
5. Dare atto che ogni onere assicurativo e previdenziale derivante dall'attività di tirocinio verrà sostenuto dal soggetto promotore.
6. Dare atto, inoltre, che l'attività di tirocinio, ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge 197/1997 non costituisce rapporto di lavoro.
7. Di dare atto, infine, che l'attività di tirocinio non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Amministrazione Comunale.
8. Demandare ai Responsabili delle Aree la funzione di tutor aziendale che seguirà gli studenti stagisti nel loro percorso di formazione e di orientamento secondo il progetto predisposto dall'Ente promotore.
9. Individuare il Responsabile dell'Area Affari Generali per tramite dell'ufficio segreteria quale referente nei rapporti con l'Università degli Studi di Messina al fine di porre in essere tutti gli

adempimenti amministrativi per l'attuazione dello stage formativo di cui sopra, ivi inclusa la predisposizione della convenzione e al suo rinnovo.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

(GASPARE SALVAGGIO)

IL RESPONSABILE DI P.O. N.4

(CARMELO ALAIMO)



IL SINDACO  
(ALFONSO PROVVIDENZA)

Per quanto riguarda la regolarità TECNICA si esprime ai sensi dell'art.1, comma 53, della legge n.142/1990 così come recepito dalla legge regionale n.48/1991 e sostituito dall'art. 12 della legge regionale n.30/2000,

PARERE FAVOREVOLE

AGNONE, 8-11-19  
Il Responsabile di P.O. n.4

Dott. Carmelo Aaimo




Per quanto riguarda la regolarità CONTABILE si esprime ai sensi dell'art.1, comma 53, della legge n.142/1990 così come recepito dalla legge regionale n.48/1991 e sostituito dall'art. 12 della legge regionale n.30/2000,

PARERE FAVOREVOLE

AGNONE, 8-11-19  
Il Responsabile dell'Area economico-finanziaria

Dott.ssa Laura E. Lo Iacono



#### LA GIUNTA

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

Con voti unanimi resi in forma palese

#### DELIBERA

Approvare in toto la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta e riportata.

Con separata ed unanime votazione resa in forma palese

#### DELIBERA

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.



# *Università degli Studi di Messina*

---

## CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (Curriculare)

### TRA

L'Università degli Studi di Messina (soggetto promotore) con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, codice fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea nato a Ginevra (Svizzera) il 11/03/1972, o da suo delegato.

### E

Il COMUNE DI GROTTI (denominazione dell'Azienda ospitante) – Settore di attività Enti Locali - con sede legale in Grotte Piazza Umberto I, codice fiscale n. 00254070840 e-mail: [affarigenerali@comunedigrotte.org](mailto:affarigenerali@comunedigrotte.org) recapito telefonico: 0922 947511 PEC: [comunedigrotte@pec.it](mailto:comunedigrotte@pec.it) d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Dott. Alfonso PROVVIDENZA, nato a Grotte, il 11/08/1972

### Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene quanto segue:

### Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il (soggetto ospitante) COMUNE DI GROTTI si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Messina (soggetto promotore), ai sensi dell'art. 2 del decreto attuativo (D.M. 25/03/1998 n. 142).

## Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile ed infortunio sul lavoro.

## Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

## Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante "gestione per conto" (legge 808/77) nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alla rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

3. Ai sensi del D.L.vo 81/08 e dell'art.10 del decreto MURST 363/98 gli obblighi inerenti il rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro competono al soggetto ospitante.

#### **Art. 5**

1. La presente Convenzione ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà esser rinnovata, mediante accordo espresso tra le parti
2. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento a mezzo PEC, attraverso comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni; il recesso o la sua naturale scadenza non avranno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi individuali.

#### **Art. 6**

1. Le Parti dichiarano di conoscere la vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali di cui al Regolamento Generale EU sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (RGPD) e al D.lgs 196/2003 modificato dal D.lgs 101/2018 (CODICE) e si impegnano a rispettarla nell'ambito della stipula della presente convenzione e nell'esecuzione degli adempimenti e delle attività ad essa connessa, con particolare riferimento allo svolgimento del progetto formativo e del relativo tirocinio di cui all'art. 2. In particolare le Parti si impegnano a trattare i dati raccolti nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del RGPD, dell'art. 2-ter del CODICE; degli artt. 9 del RGPD, 2-sexies e 2-septies del CODICE.
2. Per quanto attiene alla stipula della presente convenzione e alla redazione dei progetti formativi le Parti si impegnano a trattare i dati e le informazioni di carattere personale negli stessi raccolti e riguardanti i soggetti coinvolti (studente tirocinante e i referenti aziendali e accademici), per finalità di gestione amministrativa del procedimento.
3. Il Soggetto Promotore, nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali degli studenti dell'Ateneo, si impegna ad autorizzare il Soggetto Ospitante al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del tirocinio, mediante apposita designazione di Responsabile del trattamento di cui all'art. 28 del RGPD.
4. Qualora l'ambito di esecuzione delle attività connesse alla convenzione e di tirocinio presso l'azienda presupponga o sia basato sul trattamento dei dati personali, il Soggetto Ospitante, nella qualità di Titolare del trattamento dei dati aziendali, si impegna ad autorizzare il tirocinante al trattamento ai sensi dell'art. 2-quaterdecies impartendo, ai sensi dell'art. 29 del RGPD, le istruzioni ritenute adeguate.

#### **Art. 7**

1. In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni, la presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/1990 e s.m.i. e le comunicazioni tra le parti relativamente all'invio di documenti in formato digitale avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC. Fuori dai casi previsti dal predetto art. 15, comma 2 bis della legge 241/90 e s.m.i. e solo in assenza di firma digitale, la convenzione potrà essere sottoscritta con firma autografa e verrà redatta in un unico originale, conservato agli atti dal soggetto promotore.
2. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo di Euro 16,00 ai sensi dell'art. 2, c.1 del D.P.R. n. 642/1972, con onere a carico del soggetto ospitante, salvo i casi di esenzione disposti dalla Tabella annessa al DPR 26 ottobre 1972 n. 642. L'imposta di bollo si intende assolta:

virtualmente, ex articolo 15 del DPR 642/1972,- giusta autorizzazione dell' Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010, a cui l'Ente/Azienda ospitante si impegna a rifondere il relativo importo entro e non oltre 20 giorni dalla stipula della presente convenzione mediante versamento con modello F23 (da allegare in copia).

apponendo fisicamente contrassegno telematico (marca da bollo) per un importo di € 16,00 rilasciato in data .....

3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.

#### **Art. 8**

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Convenzione.

2. Nel caso in cui ciò non sia possibile, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente per territorio

#### **Art. 9**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le Parti rimandano alla normativa (regionale, nazionale ed europea) nonché regolamentare in materia.

Messina, .....

Messina, .....

Per l'Università degli Studi di Messina

IL RETTORE

Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per l'Azienda ospitante

IL SINDACO

Dott. Alfonso Provvidenza

R.p.I.: Rosaria De Gregorio

R.p.A.: Rosalba Pruiti

L'ASSESSORE ANZIANO

Vincenzo Agnello

IL SINDACO

Ense Provvidenza

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Laura E. LoIacano

Si attesta che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il \_\_\_\_\_ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, con defissione in data odierna.

Grotte li

IL MESSO COMUNALE

### IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio di questo Comune,

### CERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.11, comma 1 della L.R. n.44/91, oggi art. 711 comma 1 testo coordinato leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali pubblicato su suppl. ord. GURS 9/05/2008.

Grotte li

IL SEGRETARIO COMUNALE

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione: è

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 1 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali, giorno \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali.

Grotte li 8-4-2019



IL SEGRETARIO COMUNALE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Grotte li

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE